



CITTÀ DI RACALE

PROVINCIA DI LECCE

Corpo di Polizia Municipale

CAP. 73055

C.F. 81001290758

Tel./Fax 0833/902335-902348

Part. IVA 01423810759

ORDINANZA N. 44
FESTA DELLA MADONNA DEL CARMINE
16 LUGLIO 2018
VARIAZIONE TRAFFICO VEICOLARE

IL COMANDANTE

Vista l'istanza presentata al protocollo del Comune di Racale in data 05.07.2018, n. prot. 12065, dal sig. Lorenzo Marzano con la quale si comunica che in data 16.07.2018, dalle ore 20:00 alle ore 21,30, si svolgeranno su Via Manco i festeggiamenti in onore della Madonna del Carmine;

Ritenuto per il corretto svolgimento della manifestazione ed al fine di garantire la sicurezza dei cittadini, su richiesta dell'organizzatore, ordinare la sospensione della circolazione veicolare in data 16.07.2018 dalle ore 19:00 alle ore 22:00 sulle seguenti strade interessate dai festeggiamenti:

- **Via Moruse, nel tratto compreso tra Via Tiberio e Via Gorizia;**
- **Via Manco, nel tratto compreso tra Via Tiberio e Via Moruse;**
- **Via Pola, nel tratto compreso tra Via Gorizia e Via Manco;**
- **Via Giulio Cesare, nel tratto compreso tra Via Gorizia e Via Manco;**
- **Via Fiume, nel tratto compreso tra Via Alliste e Via Moruse.**

Visto il vigente Codice della Strada, approvato con D.Lgs. n. 285 del 31/04/1992 e successive modifiche e integrazioni nonché il Regolamento di esecuzione ed attuazione del C.d.S.;

Visto il decreto n. 15 del 27.12.2017;

ORDINA

La sospensione della circolazione veicolare, per tutte le categorie di veicoli, nella giornata del 16.07.2018 dalle ore 19:00 alle ore 22,00, per lo svolgimento dei festeggiamenti in onore della Madonna del Carmine sulle seguenti strade:

- **Via Moruse, nel tratto compreso tra Via Tiberio e Via Gorizia;**
- **Via Manco, nel tratto compreso tra Via Tiberio e Via Moruse;**
- **Via Pola, nel tratto compreso tra Via Gorizia e Via Manco;**
- **Via Giulio Cesare, nel tratto compreso tra Via Gorizia e Via Manco;**
- **Via Fiume, nel tratto compreso tra Via Alliste e Via Moruse.**

L'Organizzatore è incaricato dell'apposizione della segnaletica indicante la chiusura/modifica della circolazione stradale e di rimuoverla, quindi, al termine della manifestazione.

L'Organizzatore dovrà, inoltre, porre in essere tutti gli accorgimenti necessari e richiesti dalla normativa vigente a salvaguardia della pubblica e privata incolumità ed adoperarsi affinché siano evitati danneggiamenti alla sede stradale o creati stati di pericolo per la circolazione stradale e per gli utenti tutti, anche pedoni. Eventuali danneggiamenti della sede stradale e ad altre proprietà pubbliche o private dovranno essere ripristinati dall'organizzatore a proprie cure e spese.

Il Comune di Racale è esonerato da qualsiasi danno a persone e/o cose durante lo svolgimento della manifestazione.

DISPONE

Che l'organizzatore ottemperi in maniera precisa e scrupolosa al fine di attuare tutte le idonee e necessarie misure di safety e security a tutela della pubblica e privata incolumità, predisponendo quindi idoneo servizio a mezzo di congruo personale – informato e formato – su tutti i varchi di accesso e di esodo del luogo della manifestazione, oltre che installare idonei mezzi – **barriere inamovibili** – idonee ad inibire il transito veicolare.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente Ordinanza.

I trasgressori di quanto prescritto dal presente provvedimento saranno perseguiti e sanzionati così come disposto dal Codice della Strada.


A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà, ai sensi della Legge n. 1034/1971, presentare ricorso giurisdizionale per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

E', altresì, ammesso, a norma di quanto previsto all'art. 37 del Decreto Legislativo n. 285/92 e con le modalità indicate dall'art. 74 del D.P.R. n. 495/92, ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.

DISPONE

- Che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'albo pretorio del Comune di Racale;
- Sia trasmessa alla Stazione dei Carabinieri di Racale;
- Sia notificata all'Organizzatore.

Dalla residenza comunale, 09.07.2018


Il COMANDANTE
Dott. Daniele SANTANTONIO